

RICCARDI S.p.A.

Società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della 4ERRE SpA
Capitale sociale Euro 1.032.000,00 int. vers.
Sede legale: Centro Direzionale di Napoli - Isola G1 - 80143 Napoli
Partita Iva: IT 04312830633 - Reg. Imp. Napoli 04312830633 - R.E.A. 356685

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Tutte le forniture della RICCARDI S.p.A. sono regolate dalle presenti condizioni generali, salve le deroghe specificamente approvate per iscritto e per quanto non previsto dalle norme italiane in materia di compravendita.

Art. 2 - Le richieste di acquisto del Cliente possono essere accettate dalla RICCARDI S.p.A. anche con l'inizio dell'esecuzione del contratto e quindi con l'appontamento, la messa a disposizione o la spedizione della merce richiesta, con esonero dall'onere di dare l'avviso di cui all'articolo 1327, comma 2° cod. civ. Salvo esplicita indicazione contraria da parte del Cliente la richiesta di acquisto riferita a più prodotti dello stesso genere o a più prodotti di genere diverso, si intende automaticamente frazionata in tante proposte quanti sono, rispettivamente, i prodotti richiesti o i generi di prodotto indicati e l'accettazione potrà avere ad oggetto anche solo una parte delle proposte formulate.

Art. 3 - La RICCARDI S.p.A. si impegna ad eseguire le consegne nei tempi concordati con il Cliente con le tolleranze d'uso. Sono consentite le consegne parziali. Piccole variazioni tra le quantità concordate e quelle consegnate, contenute nel limite del 5%, non pregiudicano l'esattezza dell'adempimento, ma il Cliente corrisponderà quanto dovuto per la quantità effettivamente consegnata. Nei casi in cui la merce debba essere presa in consegna presso la RICCARDI S.p.A. il Cliente assume l'impegno di ritirare la merce entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di appontamento e messa a disposizione e di rimborsare gli oneri di deposito per giacenze in magazzino prolungate oltre il termine anzidetto. Nei casi in cui il Cliente chieda la spedizione della merce la RICCARDI S.p.A. conclude il contratto di trasporto per conto e nell'interesse esclusivo del Cliente anche se la vendita è conclusa "franco destino" o "franco di porto". Il Cliente avrà pertanto azione diretta nei confronti del vettore per eventuali inadempimenti contestabili a quest'ultimo.

Art. 4 - La RICCARDI S.p.A. garantisce la conformità della merce rispetto alla descrizione contenuta nella conferma d'ordine o altri suoi documenti illustrativi, con le tolleranze e variazioni consentite dalle consuetudini di settore. In caso di vizio il Cliente riceverà la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo, a scelta della RICCARDI S.p.A., senza diritto a ulteriori rimborsi o risarcimenti. La RICCARDI S.p.A. non è responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto da parte del Cliente. Il Cliente verificherà al momento della ricezione della merce la corrispondenza tra la quantità di merce ricevuta e quella indicata sui documenti di riferimento e s'impegna a far rilevare al venditore o al vettore, contestualmente alla consegna e per iscritto, le eventuali mancanze riscontrate. Il Cliente ha l'onere di ispezionare accuratamente i prodotti entro e non oltre 8 giorni dalla consegna per la verifica di eventuali vizi apparenti od occulti. Eventuali vizi qualitativi devono essere denunciati alla RICCARDI S.p.A. con una relazione puntuale e dettagliata, a pena di decadenza, entro e non oltre l'ottavo giorno successivo alla predetta ispezione o al termine concesso per la sua esecuzione, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante altresì l'invito rivolto alla RICCARDI S.p.A. di eseguire direttamente, anche a mezzo di incaricati, l'ispezione della merce contestata, entro i successivi 10 giorni. La trasformazione dei beni da parte del Cliente o il loro utilizzo o la confusione dei beni ricevuti in consegna con altri dello stesso genere e qualità giacenti nel magazzino del Cliente o l'omesso invito ad eseguire direttamente l'ispezione o l'averla resa impossibile o difficoltosa, così come l'inoltro di una contestazione generica e non dettagliata, comporta accettazione integrale della merce e rinuncia ad avvalersi della garanzia per vizi del prodotto. L'eventuale sostituzione del prodotto viziato o la restituzione per qualsiasi motivo di quello acquistato, non è mai possibile, salvo esplicito riconoscimento scritto del vizio da parte della RICCARDI S.p.A. Il Cliente resta pertanto obbligato al pagamento dei prodotti indebitamente resi.

Art. 5 - Il prezzo della merce ordinata deve essere corrisposto direttamente alla RICCARDI S.p.A. presso la sua sede. Sulle somme dovute a qualunque titolo dal Cliente decorreranno, a far data dalla scadenza, gli interessi stabiliti dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in materia di transazioni commerciali. Le vendite s'intendono sempre effettuate con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 c.c. e quindi la proprietà delle merce sarà acquisita al Cliente solo col pagamento dell'ultima rata o comunque contestualmente al saldo del prezzo. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento da parte del Cliente, di una o più rate o delle scadenze eventualmente pattuite, superiori ad un ottavo del prezzo, la RICCARDI S.p.A. avrà diritto, anche in via cumulativa: a) di sospendere immediatamente, senza preventivo avviso, ogni prestazione a suo carico, anche in riferimento ad ogni altra eventuale consegna in corso di esecuzione con il medesimo Cliente; b) di dichiarare il Cliente decaduto integralmente dal beneficio della/e dilazione/i concessa/e in riferimento ad ogni contratto in corso di esecuzione, con conseguente obbligo del Cliente di pagare immediatamente alla RICCARDI S.p.A., in unica soluzione, l'intero importo a suo debito oltre interessi di mora; c) di rifiutare ogni ordine futuro del Cliente salvo esplicito impegno di quest'ultimo a corrispondere anticipatamente il prezzo della merce acquistata. In ogni caso l'incompleto pagamento da parte del Cliente, di una o più rate o delle scadenze eventualmente pattuite, superiori ad un ottavo del prezzo, determina la risoluzione automatica di ogni contratto in corso col Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c. con conseguente diritto della RICCARDI S.p.A. di valersi della clausola risolutiva e di trattenere a titolo di risarcimento quanto già percepito.

Art. 6 - Per tutte le controversie insorte con il Cliente in ragione dei rapporti commerciali soggetti alla disciplina delle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Napoli.